

Prot. n. 8/C/2019

Preg.mi Sigg.  
Titolari e/o Legali Rappresentanti  
delle Imprese associate  
LORO SEDI

Ragusa, 16 Gennaio 2019

Oggetto: **Modifica del tasso degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2019 – Riflessi sul calcolo delle sanzioni civili – Circolare dell'INPS n. 124/18.**

*L'INPS dà notizia del nuovo tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2019 e ricorda che lo stesso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nelle specifiche fattispecie previste dalla vigente normativa.*

Si riporta in allegato la circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 124 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, che ha modificato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile, portandola dallo 0,3% allo 0,8% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

In particolare, l'Istituto ricorda che il nuovo tasso di interesse legale costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nelle ipotesi indicate dall'art. 116, comma 15, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Secondo quanto previsto da tale norma, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali è possibile nei casi di:

- mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti, ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
- fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo comma, del Codice penale, all'Autorità giudiziaria;
- crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, comprovati da formali provvedimenti del Ministero del Lavoro di concessione della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, ovvero che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla competente Direzione territoriale del lavoro.

Nel fare rinvio alla circolare n. 88 del 9 maggio 2002, l'INPS precisa che:

- la previsione di cui al comma 15 del citato art. 116 è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti;
- in presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correttezza e regolarità dei versamenti dovuti;
- la nuova misura dell'interesse legale si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2019;
- per le esposizioni debitorie pendenti alla data anzidetta, tenuto conto delle variazioni degli interessi legali intervenuti nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti deve essere effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Da ultimo, l'INPS fa presente che la misura dell'interesse dello 0,8% si applica anche alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2019.

Cordialità

ANCE RAGUSA  
Il VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)